

osserva:

il reclamante si duole del fatto che il G.D. non abbia disposto l'immediato pagamento dell'intera parcella, rinviando il saldo al momento in cui la procedura disporrà dei fondi necessari; afferma al riguardo che, in mancanza di liquidi, ai sensi dell'art. 144 TU 115/2002 (Spese di giustizia) il G.D. avrebbe dovuto ammettere il fallimento al gratuito patrocinio, previa doverosa attestazione della mancanza di disponibilità ed avrebbe dovuto poi liquidare l'onorario ai sensi dell'art. 146, c. 3 lett. C, TU citato, che prevede l'anticipazione a carico dell'erario *delle spese ed onorari ad ausiliari del magistrato*, in cui andrebbero senz'altro ricompresi gli avvocati che hanno promosso cause revocatorie per conto del fallimento.

Il motivo non è fondato e non merita accoglimento.

In primo luogo deve considerarsi che il pagamento delle spese dovute per un processo in cui è parte il fallimento è prevista espressamente dall'art. 144 del TU citato, che stabilisce, in questo caso, l'ammissione di esso al gratuito patrocinio, previa attestazione del G.D.

Ciò esclude a priori che le suddette spese possano farsi rientrare nella diversa disciplina del successivo art. 146, comma 3 lett. C), che non integra affatto l'art. 144, come prospetta il reclamante, ma riguarda una fattispecie completamente diversa, quella degli ausiliari del giudice, tra i quali non possono ricomprendersi gli avvocati che patrocinano cause nelle quali il fallimento è parte.

Per *ausiliari* devono infatti intendersi esclusivamente i soggetti indicati nell'art. 3, lett. n) del TU 115/2002: *"il perito, il consulente il traduttore e qualunque altro soggetto competente o comunque idoneo al compimento di atti che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge"*.

L'espresso richiamo alla figura del *perito, consulente e traduttore*, consente di riferire la norma esclusivamente alle persone investite dal magistrato o dal funzionario a svolgere un *munus pubblico*, derivante direttamente dall'incarico ricoperto dai primi, non estensibile al legale che ha



prestato la sua attività professionale per l'impresa fallita, in quanto l'attività difensiva dell'avvocato si inquadra nell'ambito di un rapporto privatistico che nulla ha a che vedere con il primo.

Ciò trova conferma, da un lato, nell'art. 25 L.F., come sostituito dall'art. 22 D. l.vo n. 5/2006, che attualmente attribuisce la nomina del difensore al curatore, riservando al G.D. solo l'autorizzazione a costituirsi in giudizio e la liquidazione del compenso - a nulla rilevando sotto il profilo della *ratio*, la circostanza che nel caso in esame la nomina sia stata autorizzata dal G.D., secondo la previgente disciplina, applicabile al fallimento in esame; dall'altro, negli artt. 82 e 83 e dei commi 3 e 4, lett. a) dell'art. 133 TU citato, che, distinguendo puntualmente il regime delle spese per il *difensore* da quelle per *gli ausiliari del giudice*, escludono qualunque possibilità di confusione o sovrapposizione di genere, restando le due specie del tutto autonome sia sotto il profilo concettuale che della disciplina.

Esclusa quindi la applicabilità dell'art. 146, si ritiene che la mancanza da parte del fallimento *della disponibilità necessaria* a sostenere le spese del giudizio di appello, ne avrebbero senz'altro consentito l'ammissione al gratuito patrocinio, *ai sensi e per gli effetti stabiliti dalla legge*, come espressamente previsto dal medesimo articolo che sul punto richiama la **parte III del T.U. 115**.

In virtù di tale richiamo, secondo la previsione contenuta nell'art. 78 TU 115/06 (parte III de TU), non all'avv. Castellazzi o al G.D. d'ufficio, ma solo al curatore del fallimento, nella sua qualità di parte interessata, sarebbe spettato l'onere di proporre la relativa istanza al G.D., il cui dovere consiste esclusivamente nell'accertare, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso curatore, ed eventualmente attestare l'attuale mancanza di disponibilità economiche del fallimento, da ciò automaticamente conseguendo l'ammissione di esso al gratuito patrocinio.

Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, non compete, quindi, al G.D. alcuna iniziativa, che spetta al solo curatore ed è sottoposta alla condizione che il giudizio non sia stato ancora iniziato o che non sia stato ancora definito [(artt. 78, comma 1 e 79 lett.a) e lett. d)]; né si può ignorare che, per lo stesso richiamo alla parte III del TU, qualora fosse stata attivata la procedura di ammissione con esito positivo, il difensore avrebbe dovuto essere scelto attingendo all'elenco previsto dall'art. 81 e la liquidazione dell'onorario non avrebbe potuto superare i limiti stabiliti dall'art. 82.

Quanto appena detto impedisce che il giudice possa pronunciarsi retroattivamente, disponendo, ora per allora, l'ammissione al gratuito patrocinio della procedura per un giudizio definito.

Per tali ragioni il reclamo va respinto *sul punto*.

Deve invece essere accolto il secondo motivo di gravame con il quale l'Avv. Castellazzi si duole sotto due profili: a) del fatto che il G. D. abbia ricompreso nell'onorario di €. 11.000,00 (misura stabilita dalla sentenza della Corte d'appello, con espresso riferimento ad un solo avvocato) anche il compenso dovuto al difensore domiciliatario; b) del fatto che, non avendo esaminato gli atti del processo, lo stesso giudice non avrebbe potuto ridurre l'importo, come risultante dal decreto.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.



Secondo il principio stabilito dalla Suprema Corte "Il cliente è obbligato, ai sensi dell'art. 61 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36) e dell'art. 2 D.M. 24 novembre 1990, n. 392, a corrispondere all'avvocato ed al procuratore da lui nominati gli onorari ed i diritti nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari professionali, il cui ammontare va determinato da detto giudice, indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono, avendo riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell'attività in relazione al risultato prefisso. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione con rinvio del provvedimento del tribunale fallimentare che aveva liquidato i predetti onorari sulla base della sola sentenza che aveva definito il procedimento in cui il legale aveva prestato la sua attività in favore del fallimento)".

(Ordinanza n. 5953 del 14/03/2011-Presidente: Proto V. Estensore: Zanichelli V. Relatore: Zanichelli V).

Riconoscendo pertanto la legittimità di una diversa determinazione, il provvedimento reclamato avrebbe dovuto contenere la motivazione, che è stata invece omessa, della diminuzione implicitamente operata dal G.D. sull'onorario liquidato all'avv. Elio Castellazzi, rispetto a quello stabilito dalla Corte d'Appello di Bologna.

Occorrendo pertanto provvedere in questa sede, non ravvisandosi alcun motivo per ridurre il compenso di €. 11.000,00 stabilito dalla Corte d'Appello di Bologna, per l'opera prestata dal solo avv. Elio Castellazzi, conferma tale importo cui si deve aggiungere quello ulteriore dell'avv. Ivan Trubbas, determinato in €. 1.100,00, come da nota spese allegata, dovuto per la domiciliazione del fallimento a Bologna.

Nulla sulle spese del grado in quanto il curatore non si è formalmente costituito né ha preso posizione contraria, limitandosi a indicare in udienza l'importo dell'attuale liquidità del fallimento.

P.Q.M.

Ogni diversa domanda respinta:

-in riforma del decreto impugnato liquida all'avv. Elio Castellazzi, la somma di €. 11.000,00, oltre accessori di legge e all'avv. Ivan Trubbas la somma di €. 1.100,00, oltre accessori di legge, a titolo di compenso professionale per l'attività da essi prestata a favore di Immobiliare Olimpia srl in fallimento;

-conferma nel resto l'impugnato decreto.

Piacenza 09/02/2015

Il Presidente est.

Dott. Marina Marchetti

